

## **Sentenza: 24 marzo 2014, n. 61**

**Materia:** coordinamento della finanza pubblica , ordinamento civile, ordinamento del personale

**Parametri invocati:** articolo 117 terzo comma, articolo 119 della Costituzione.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrenti:** Provincia autonoma di Bolzano

**Oggetto:** art. 9, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Esito:** inammissibilità (commi 2 e 4 art. 9 D.L. 78/2010)  
non fondatezza ( commi 1, 2, 2-bis, 3, 28 e 29 art. 9 D.L. 78/2010)

**Estensore nota:** Anna Traniello Gradassi

### **Sintesi:**

La Provincia autonoma di Bolzano ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

La Corte dichiara, relativamente all'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, l'inammissibilità di alcune questioni e la infondatezza di altre per le seguenti ragioni:

- l'art. 9, comma 1, nello stabilire un limite massimo al trattamento economico di tutti i dipendenti delle Regioni e degli enti regionali, ha l'effetto finale di fissare, per gli anni 2011-2013, l'ammontare complessivo degli esborsi a carico delle Regioni e delle Province autonome a titolo di trattamento economico del personale già in servizio alla data di entrata in vigore della norma, in misura non superiore a quello dell'anno 2010; si tratta, pertanto, di una norma che impone un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale, legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa concorrente in materia di **“coordinamento della finanza pubblica”**;

- l'art. 9, comma 2, esprime due precetti: nel primo periodo, si impone una riduzione percentuale delle retribuzioni dei dipendenti pubblici nella parte in cui superano certi limiti, tale precetto è stato rimosso dalla sentenza n. 223 del 2012, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, e pertanto, in riferimento a tale aspetto, le questioni promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano sono inammissibili perché ormai prive di oggetto ; per quanto riguarda il quarto periodo del comma 2 dell'art. 9, secondo il quale i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, le questioni non sono fondate, in quanto tale disposizione, attenendo alla retribuzione spettante a lavoratori (come i dirigenti della ricorrente Provincia) il cui rapporto è contrattualizzato, è riconducibile alla materia

dell' "ordinamento civile". La norma, pertanto, è stata legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva attribuitagli dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; e del resto la Corte, già con sentenza n. 18 del 2013 ha affermato che il trattamento economico dei dirigenti pubblici è compreso nella materia dell' "**ordinamento civile**";

- l'articolo 9, comma 2-bis,, disponendo che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, ha natura di principio fondamentale in materia di "**coordinamento della finanza pubblica**", introduce un limite per un settore rilevante della spesa per il personale, costituito dalle voci del trattamento accessorio (sentenza n. 215 del 2012). La norma, dunque, è stata legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza legislativa concorrente nella predetta materia;

- l'articolo 9, comma 3, nella parte in cui concerne il personale dirigenziale regionale e provinciale (i cui rapporti di impiego sono tutti contrattualizzati), è riconducibile alla materia dell' "**ordinamento civile**" (sentenza n. 173 del 2012). La norma prevede che nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi. La disposizione rafforza il principio già affermato dall'art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, a norma del quale il trattamento economico corrisposto ai dirigenti pubblici remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi attribuito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa. Si tratta di disciplina diretta a conformare due degli istituti del rapporto di lavoro che lega i dirigenti alle pubbliche amministrazioni di appartenenza: il trattamento economico e il regime di esclusività. Tale norma attiene direttamente ai diritti e agli obblighi gravanti sulle parti del contratto di lavoro pubblico, stabilendo che il trattamento economico erogato al dirigente dall'amministrazione di appartenenza remunera tutta l'attività da lui svolta, anche quella connessa con lo svolgimento di incarichi aggiuntivi che, seppure non vietata in assoluto, non può dar luogo alla corresponsione, a favore del dirigente medesimo, di emolumenti che si aggiungano a quel trattamento economico;

- l'articolo 9, comma 4, stabilisce, con disposizione espressamente applicabile ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento, la questione è dichiarata inammissibile per mancata specificazione del parametro costituzionale violato;

- l'articolo 9, comma 28, impone, a partire dal 2011, limiti alla possibilità per le pubbliche amministrazioni statali di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato e alla stipula di convenzioni e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché limiti alla spesa sostenibile dalle stesse amministrazioni per i contratti di formazione-lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio: la norma è stata legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza concorrente in materia di "**coordinamento della finanza pubblica**" (sentenze n. 18 del 2013 e n. 173 del 2012). La norma impugnata pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale, ma al contempo lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previsti.

- l'articolo 9, comma 29, estende anche a soggetti di diritto privato (quali sono le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni), le disposizioni in tema di assunzioni dettate dall'articolo 9 medesimo. La Corte si richiama alla propria sentenza n. 173/2012 per confermare che la norma censurata è riconducibile alla materia dell' "**ordinamento civile**" di competenza esclusiva statale in base all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.. La disciplina in tema di "regime giuridico" delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni deve essere ricondotta alla materia dell' "**ordinamento civile**" quando non attenga alle forme di svolgimento di attività amministrativa (sentenza n. 326 del 2008). Si deve quindi concludere che anche l'art. 9, comma 29, riguardando la disciplina delle assunzioni, è estraneo ai profili strettamente connessi con lo svolgimento di attività amministrativa e deve essere ricondotto anche per tali profili alla normativa in tema di ordinamento di queste società di capitali, oggetto, in generale, di norme di diritto privato.